

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°10/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste,  
premessi che, nella giornata di domenica 14 aprile 2013, avrà luogo nel golfo di Trieste la regata "9° Trofeo Marlin" per la classe "Optimist" che vedrà la presenza di numerose imbarcazioni con relativi carrelli e mezzi al loro seguito;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 27 marzo 2013 dalla Società Triestina Sport del Mare, organizzatrice dell'evento, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità di un'area demaniale marittima del Molo F.lli Bandiera prospiciente la Sacchetta;

considerate le esigenze logistiche connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva citata in premessa;

ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 8 aprile 2013;  
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

## ORDINA

**Art. 1** – Nell'area demaniale marittima del Molo F.lli Bandiera, indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 19.00 del 13 aprile alle ore 07.00 del 14 aprile 2013, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 14 aprile 2013, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

**1.1** – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai veicoli autorizzati dall'Organizzazione della manifestazione sportiva citata in premessa, nonché ai mezzi d'emergenza e di soccorso.

**Art. 2** – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

**2.1** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza (ore 19.00 del 13.4.2013), come indicato nell'Art. 1 lettera a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

**2.2** – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b), sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

**2.3** – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della Società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

**2.4** – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

**2.5** – coordinarsi direttamente con il Genio Civile Opere Marittime per le eventuali operazioni di messa in sicurezza della recinzione – ex area di cantiere – adiacente l'edificio ex Frigoriferi Generali;

**2.6** – riportare allo stato pristino, al termine della manifestazione, l'area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

10 APR. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
dott.ssa Marina Monassi

